

**COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA
SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA REGIONE SICILIANA**

**REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI, RELATIVI ALLE
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E
CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE
FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO
ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25
MAGGIO 2014, PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE**

PREMESSA

Il presente referto espone gli esiti del controllo sulle spese sostenute per la campagna elettorale relativa alle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2014, eseguito dal Collegio istituito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. c) e comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

La legge n. 96 del 2012, recante “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*”, così come successivamente modificata dall'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati e controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito del presente referto, l'art. 13 della legge citata fissa limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni comunali e dispone l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Si tratta di una limitazione sostanziale e procedurale che è venuta ad incidere direttamente, con decorrenza dalla sua entrata in vigore nell'ordinamento giuridico, sulla

competenza di questo Collegio nel corso dell'attività istruttoria, inizialmente intrapresa nei confronti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, così come richiesto dalla normativa previgente.

Le attribuzioni previste dalla legge - con la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale - presentano caratteri di analogia rispetto ai controlli già da tempo intestati alla Corte dei conti in materia di spese per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, disciplinati dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

La legge n. 96 del 2012, nel richiamare l'applicazione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione previsti per le campagne inerenti alle elezioni politiche, ha fissato *ex novo* i limiti alle spese elettorali per il rinnovo dei consigli degli enti locali, mantenendo ferma la distinzione, agli effetti del regime dei controlli, tra le spese elettorali dei singoli candidati e quelle dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

Si opera, pertanto, una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i controlli a due organi distinti.

Va precisato, infatti, che le verifiche sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale sono affidate dalla legge ad un apposito Collegio di tre magistrati della Corte dei conti¹, istituito presso ciascuna Sezione regionale di controllo; l'esame dei rendiconti presentati dai singoli candidati, invece, è affidata dalla legge alla Corte di Appello del capoluogo di regione ed è esercitata da un apposito "Collegio regionale di garanzia elettorale".

Più in particolare, il comma 6 dell'art. 13 della legge n. 96 del 2012 rinvia alle seguenti disposizioni della legge n. 515 del 1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Il presente referto, redatto ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge n.96 del 2012 e dell'art. 12 della legge n. 515 del 1993, si compone di una parte generale, nella quale sono illustrate le tematiche relative all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica, nonché di una parte speciale, dove vengono sinteticamente descritti, per ciascuna entità controllata, i

¹ Omologhi a quelli previsti dall'art. 12, comma 2, della legge, n. 515/1993, per le elezioni di Camera e Senato della Repubblica ma operanti *presso* le Sezioni regionali.

contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e le valutazioni in ordine all'esito del controllo.

PARTE GENERALE

Quadro normativo di riferimento

Nel contesto delineato dalla legge 6 luglio 2012, n.96, che prevede la riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti, disposizioni specifiche sono dedicate alle elezioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Le disposizioni principali che interessano ai fini del presente controllo riguardano i seguenti profili:

-Limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste (art. 13, comma 5)

“Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali”.

-Tipologia delle spese elettorali (art. 11 della legge n.515/93, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012)

“1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;*
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;*
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

2. *Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.*²

- Rendicontazione delle spese elettorali (art. 12, comma 1 della legge n.515/93 così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012 e successivamente modificato dall'art. 14 bis del D. L. n. 149/2013)

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.”

-Controlli sui rendiconti (art. 12, comma 2, comma 3, primo e secondo periodo e comma 3 bis della legge n.515/93 così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012)

“Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3.”

-Sanzioni (art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, come modificato dall'art.14 bis del d.l.28 dicembre 2013, n.149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13; art. 15, commi 15, 16 e 19 della legge n.515/93, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012)

(Art.13): *“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, è assegnato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il*

² Il comma seguente (terzo) prevede che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361², non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.”* Il testo dell'art. 95 D.P.R. n.361/1957 è il seguente: *“Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000”.*

compito di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.”

(Art. 15): “In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa di cui al comma 5 dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.”

Profili metodologici ed operativi del controllo svolto

L'attività attribuita dalla legge al Collegio si esplica nella forma del controllo successivo di regolarità su rendiconti, di carattere meramente documentale, limitati alle spese relative alla campagna elettorale e alle risorse che la finanziano; è volto alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese stesse. Gli esiti dell'accertamento hanno natura dichiarativa e, laddove ne ricorrano i presupposti, di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Va sottolineato che il nuovo controllo non riguarda l'erogazione di fondi pubblici, bensì la regolarità dell'attività gestionale svolta da soggetti privati con eventuale irrogazione di sanzione, non avente finalità di recupero.

Il controllo assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo è finalizzato ad accertare:

- il rispetto degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute per le singole campagne elettorali da ogni partito, movimento o lista che vi partecipa;
- il contenimento delle spese elettorali entro i limiti fissati dal legislatore, in rapporto al numero di elettori chiamati ad esprimere i propri rappresentanti;
- la regolarità delle spese dichiarate, sotto i profili della corrispondenza alle finalità di legge e della validità della documentazione probatoria di supporto.

Oggetto della verifica è, dunque, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle connesse fonti di finanziamento, di ciascun partito, movimento, lista e gruppo di candidati presente alle elezioni del comune. Tali spese, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Secondo quanto precisato dalla Sezione delle Autonomie, la finalità del controllo è quella di accertare, *" in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale"*.

L'attività istruttoria di questo Collegio di controllo, istituito con decreto n. 341/2014/CONTR. ed integrato con il provvedimento presidenziale n. 67/2015/CONTR. del 29 aprile 2015, si è preliminarmente concretizzata nell'individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione e nell'acquisizione dei consuntivi presso gli uffici comunali competenti. Successive richieste istruttorie di informazioni e chiarimenti integrativi sono state rivolte per il tramite dei Presidenti dei Consigli comunali, dei Segretari comunali e, in taluni casi, direttamente alle formazioni politiche interessate, laddove erano emerse carenze documentali.

Il Collegio ha inteso dar conto dell'istruttoria svolta e delle caratteristiche della rendicontazione delle spese, oltre che in questa parte, nella parte speciale dedicata al

controllo espletato sui singoli conti delle liste presenti nella campagna elettorale dei comuni interessati, evidenziandone le criticità e le problematiche specifiche.

I soggetti passivi e il termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni amministrative devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 nel testo riformato dall'art. 14 *bis* del decreto legge n. 149 del 2013, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012).

A seguito della modifica apportata dal decreto legge n.149 del 2013, convertito dalla legge n. 13 del 2014, il Collegio si è uniformato all'indirizzo interpretativo della modifica legislativa nei termini formulati dalla Sezione delle Autonomie³. Pertanto, ha ritenuto che il Collegio di controllo fosse divenuto destinatario diretto della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, senza il tramite del Presidente del Consiglio comunale.

In relazione al termine ultimo per la presentazione del rendiconto, si osserva che decorre dall'insediamento del Consiglio comunale⁴.

Pur trattandosi di un termine di natura perentoria, il Collegio, in questa prima fase applicativa, tenuto conto delle incertezze interpretative, del carattere assolutamente innovativo e della scarsa organicità della disciplina, ha ritenuto di non poter applicare le sanzioni amministrative previste per il ritardo nel deposito dei rendiconti, in ragione della scusabilità dell'errore e della connessa impossibilità di configurare l'elemento soggettivo della responsabilità⁵.

³ La Sezione delle Autonomie ha ritenuto che il disposto normativo possa essere inquadrato nel contesto della disciplina relativa ai controlli sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore (allora) a 15.000 abitanti, in quanto funzionale al miglior perseguimento delle relative finalità. Pertanto, l'individuazione della Corte dei conti quale diretto destinatario della trasmissione dei rendiconti da parte delle formazioni politiche, eliminando un passaggio procedurale intermedio, rende più sollecita la trasmissione degli atti all'organo di controllo competente e consente l'immediata verifica del rispetto del termine di adempimento, rilevante soprattutto ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG).

⁴ Sul punto, la Sezione Autonomie ha affermato (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG) che *“il termine di 45 giorni deve intendersi riferito al periodo temporale compreso fra la data dell'insediamento del Consiglio comunale e l'ultimo giorno utile affinché i rappresentanti dei movimenti politici presenti alle elezioni comunali possano depositare presso la Sezione regionale di controllo il consuntivo”*.

⁵ *“Spetta al Collegio verificare se l'eventuale mancato invio del consuntivo alla scadenza del termine di 45 giorni sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione”* (deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR). Va anche riferito che in sede di “giurisprudenza pretoria” risultano adottate, da altri Collegi, varie soluzioni tutte tendenti ad ammettere la regolarizzazione degli atti in sede istruttoria anche oltre il termine di 45 giorni, purché entro il medesimo siano stati assolti obblighi minimi di informazione o anche in assenza di ogni elemento embrionale di riferimento (cfr. Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte delib.n.63/2014/SRCPIE/CSE):*“Il Collegio, dando la prevalenza del dato sostanziale su quello formale ed in*

Il contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, nonché delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515 del 1993), che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne (vale a dire i finanziamenti erogati da terzi), che le fonti interne (proprie o già corrisposte ad altro titolo dal partito)⁶.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24 del 2013) ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.”*

Con riguardo alle spese, va rilevato che l'art. 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012 pone, innanzitutto, un limite massimo rappresentato dal prodotto di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, mentre l'art. 11, comma 1, della legge n. 515 del 93 precisa le tipologie di spesa che possono considerarsi riferibili alla campagna elettorale, ovvero quelle relative a:

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;

considerazione del fatto che spesso gli statuti comunali e/o i regolamenti dei Consigli comunali prevedono la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva sull'ammontare della spese sostenute (...) ha ritenuto rispettato il termine di trasmissione anche quando è stato presentato un semplice principio di rendicontazione. Peraltro la stessa deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie laddove afferma che la Sezione regionale prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo, lascia intravedere la possibilità di considerare giustificato il ritardo nel deposito dei rendiconti.” Il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 66/2014/CSE, ha ritenuto (seguendo l'orientamento del Collegio di controllo sulle Elezioni Politiche 2006) che siano da considerarsi utilmente presentati i conti consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione. Nello stesso termine i citati conti possono essere rettificati e/o integrati. Peraltro il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ritenuto, invece, (delib.n.63/2014/SRCPIE/CSE) “di non poter far tesoro dei risultati raggiunti nei referti sulle elezioni politiche e regionali perché in queste elezioni il mancato rispetto del termine comporta conseguenze diverse, secondo il diritto della formazione politica a percepire il contributo statale, mentre nelle elezioni comunali non è previsto alcun contributo ma è applicabile soltanto la sanzione prevista dall'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, in base al quale “in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000”.

⁶ Con riguardo alle fonti di finanziamento la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese. Per quanto riguarda i finanziamenti erogati da società, l'art.7 della legge n. 195/1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

- b) *distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;*
- c) *organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) *stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) *personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

Le suddette voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura strettamente connesse alla campagna elettorale.

Il secondo comma dell'art. 11 prevede, inoltre: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”.*

Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Le verifiche concernenti le spese dichiarate hanno riguardato, pertanto, la conformità alle finalità di propaganda elettorale, così come individuate dal legislatore, attraverso l'esame della documentazione di supporto (scontrini e/o fatture), nonché il rispetto dei limiti di spesa calcolato per ciascun Comune ai sensi della norma sopra richiamata.

L'istituzione del Collegio e l'impostazione del controllo

Il Collegio si è insediato in data 22 gennaio 2015. Per l'espletamento dell'attività istruttoria, si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal direttore della Segreteria del Servizio di supporto della Sezione di controllo.

Nella fase istruttoria, si è proceduto all'individuazione dell'ambito oggettivo del controllo, ovverosia dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in argomento.

In tale contesto, avvalendosi anche dei dati trasmessi dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali (nota prot. n. 872 del 28.1.2015), si è proceduto, altresì, all'individuazione del numero degli aventi diritto al voto e la popolazione legale, per ciascun ente, per come riportato nel prospetto che segue:

N°	Comune	Prov.	Pop. Legale	N° elettori
1	Acireale	Ct	17.270	45.951
2	Caltanissetta	Cl	61.711	58.710
3	Mazara del Vallo	Tp	49.995	43.208
4	Bagheria	Pa	n.d.	48.790
5	Monreale	Pa	38.018	32.533

La successiva fase si è svolta attraverso l'interlocuzione con i Presidenti dei Consigli Comunali e con i Segretari comunali, al fine di acquisire i rendiconti ovvero, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive aventi ad oggetto la mancanza di spese e di finanziamenti pubblici e, dunque, di voci da rendicontare.

I risultati e gli esiti dell'attività istruttoria sono riportati nella parte successiva del referto, riferito a ciascun Comune.

Poiché, in data successiva all'espletamento delle elezioni amministrative in esame, l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, innalzando la soglia demografica dei comuni assoggettati a controllo a 30.000 abitanti, il Collegio, con deliberazione a verbale del 27 novembre 2015 e con successiva decisione a verbale del 12 gennaio 2016, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine ai rendiconti riferiti agli enti con popolazione inferiore al nuovo limite di legge.

L'art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993, applicabile al controllo di questo Collegio in forza del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012, ha fissato in sei mesi, prorogabili con motivata delibera per ulteriori tre mesi, il termine per concludere il procedimento. Il Collegio, in conformità all'indirizzo interpretativo consolidato (formatosi con riferimento all'attività di controllo svolta dai collegi istituiti in sede centrale ai sensi delle disposizioni normative soprarichiamate), ha ritenuto di individuare il *dies a quo* per l'inizio dell'attività di controllo nel giorno di presentazione, da parte dei soggetti partecipanti alla competizione elettorale, dell'ultimo rendiconto completo di tutti gli allegati giustificativi.

Nel caso di specie, la decorrenza del termine di sei mesi è stata individuata nella data in cui è pervenuto l'ultimo atto richiesto in sede istruttoria, a completamento degli elementi di valutazione del relativo rendiconto, ovvero dal 16 dicembre 2015⁷.

Pertanto, questo Collegio non si è avvalso di alcuna proroga.

Considerazioni conclusive

L'esame dei rendiconti, presentati dalle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale, nella maggior parte dei casi si è rivelato privo di elementi sufficienti a consentire un adeguato controllo, essendo emerse incongruenze, imprecisioni e omissioni.

Il Collegio ha rilevato, infatti, l'assenza di elementi di dettaglio concernenti le fonti di finanziamento delle spese elettorali, ovvero l'incompletezza della sezione del rendiconto relativa all'esposizione delle entrate. In particolare, ha rilevato che talora i rappresentanti delle formazioni si sono limitati ad inviare mere dichiarazioni, con le quali hanno attestato di non aver percepito finanziamenti esterni.

⁷ Dichiarazione da parte di rappresentante della Lista "FUTURA CITTA' E TERRITORIO" SIGG. Parisi Luca e Parisi Alessandro in data 16/12/2015

Pertanto, il Collegio, in assenza di strumenti normativi idonei a verificare sul piano sostanziale l'effettiva insussistenza dei finanziamenti o la veridicità delle dichiarazioni, si è dovuto limitare a prendere atto delle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti sottoposti a controllo.

Sul versante della spesa, l'attività di controllo, di carattere meramente cartolare, è stata esercitata sulla regolarità formale della documentazione pervenuta; nei casi di dichiarazioni negative di spesa, non si è potuto che prenderne atto, non sussistendo alcun ulteriore potere istruttorio.

Per le considerazioni suesposte e per le difficoltà applicative, emerse anche per la reticenza dei soggetti sottoposti a controllo nel recepire adeguatamente le disposizioni concernenti questa nuova forma di controllo, il Collegio ha dovuto constatare la sussistenza di limiti e criticità sull'effettività degli esiti di siffatta funzione, in quanto fortemente compressa dall'assenza di strumenti idonei a consentire riscontri di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dagli stessi interessati.

PARTE SPECIALE

Consultazioni del 25 maggio 2014 nel Comune di MONREALE

Pop. Legale: 38.018

Elettori: 32.533

Liste elettorali: 12

Limite di spesa per lista: € 58.533,00

Spese complessivamente dichiarate: 0

Data insediamento del Consiglio Comunale: 25 giugno 2014

Attività istruttoria

L'attività di accertamento e di controllo relativa al Comune di Monreale è stata rivolta alla verifica della legittimità dei profili esposti nella parte generale e si è svolta anche alla luce delle linee guida e degli orientamenti contenuti nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti (in particolare, le n. 24/2013 e n. 12/2014).

L'attività istruttoria è stata avviata con nota indirizzata al Presidente del Consiglio comunale n. 475 del 26 gennaio 2015, con cui è stata richiesta un'attestazione riportante la data di insediamento del Consiglio e l'elenco di tutte le formazioni politiche che avevano partecipato alle elezioni.

Il Presidente del Consiglio comunale ha dato riscontro con nota del 30 gennaio 2015 (acquisita al prot. n. 734 del 30.1.2015).

Con successiva nota istruttoria n. 2249 del 26 marzo 2015, sono state richieste al Segretario generale le seguenti informazioni: il numero degli iscritti nelle liste elettorali

alla data delle elezioni 2014, l'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni 2014, nonché i nomi dei rappresentanti.

Inoltre, il Segretario è stato invitato a richiedere formalmente ai rappresentanti delle liste elettorali la trasmissione dei rendiconti alla Sezione di controllo, dando riscontro dell'avvenuta ricezione dei ripetuti solleciti da parte dei destinatari.

Il Segretario generale ha fornito gli elementi istruttori richiesti, con nota del 17 aprile 2015, acquisita al protocollo della Sezione al n. 2951 del 17 aprile 2015; ha inoltre comunicato di aver invitato ciascun delegato delle liste a trasmettere alla Sezione regionale di controllo il rendiconto delle spese sostenute in occasione delle elezioni amministrative del 2014.

La disamina della documentazione ha consentito a questo Collegio di accertare che i delegati di tutte le 12 liste, partecipanti alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per la campagna elettorale.

I delegati delle dodici liste, di seguito riportate, hanno espressamente dichiarato che nessuna spesa è stata sostenuta.

N°	LISTA	Data trasmissione consuntivo
1	Partito Democratico	5/8/2015
2	In Autonomia e Libertà	5/8/2015
3	Alternativa Civica	5/8/2015
4	Vele del Sud	9/12/2015
5	Futura Città e Territorio	16/12/2015
6	Unione Di Centro	19/08/2015
7	Forza Italia	7/5/2015
8	Per Monreale	11/5/2015
9	Cambiamo Monreale	2/12/2015
10	Idee in Movimento	2/12/2015
11	Vivi Monreale	2/12/2015
12	Movimento Cinque Stelle	27/11/2015

Si precisa che i delegati delle liste “Vele del Sud”, “Futura Città e Territorio”, “Cambiamo Monreale”, “Idee in Movimento” e “Movimento Cinque Stelle” sono stati destinatari di diffida da parte del Collegio e che, solo a seguito dell'intimazione, hanno trasmesso le dichiarazioni concernenti le spese elettorali.

	LISTE MONREALE	data invio diffida	data ricezione raccomandata	risposta delegato
n. 1	VELE DEL SUD	13/11/15		
	Quartuccio Pietro		25/11/2015	09/12/2015
	Moncada Anna Maria			09/12/2015
n. 2	FUTURA CITTA' E TERRITORIO	13/11/15		
	Parisi Luca		17/11/2015	16/12/2015
	Parisi Alessandro		17/11/2015	16/12/2015
n. 3	UDC	13/11/15		
	Sciortino Antonino		21/11/2015	25/11/2015
n.4	CAMBIAMO MONREALE	13/11/15		
	Albanese Pietro		23/11/2015	02/12/2015
	Troia Francesco		17/11/2015	02/12/2015
n.5	IDEE IN MOVIMENTO	13/11/15		
	Tusa Vincenzo		17/11/2015	02/12/2015
	Lo Verso Fabrizio			02/12/2015
n.6	MOVIMENTO 5 STELLE	13/11/15	17/11/2015	27/11/2015
	Montelepre Mario			

Nel presente referto sono descritti, per ciascuna formazione politica, i contenuti dei rendiconti presentati, le irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo.

Alla consultazione elettorale per il Comune di Monreale, hanno partecipato le seguenti liste:

Lista 1 “Partito Democratico”

Lista 2 “In Autonomia e Libertà”

Lista 3 “Alternativa Civica”

Lista 4 “Vele del Sud”

Lista 5 “Futura Città e Territorio”

Lista 6 “Unione Di Centro”

Lista 7 “Forza Italia”

Lista 8 “Per Monreale”

Lista 9 “Cambiamo Monreale”

Lista 10 “Idee in Movimento”

Lista 11 “Vivi Monreale”

Lista 12 “Movimento Cinque Stelle”

A conclusione dell'attività istruttoria, è emerso quanto segue:

Partito Democratico

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma del delegato, sig. Salvatore Zuccaro, con nota del 30 luglio 2015 (acquisita al prot. n. 6030 del 5/8/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

In Autonomia e Libertà

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma del delegato, sig. Guido Gulì, con nota del 30 luglio 2015 (acquisita al prot. n. 6032 del 5/8/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Alternativa Civica

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma del delegato, sig. Maurizio Valerio, con nota del 30 luglio 2015 (acquisita al prot. n. 6033 del 5/8/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Vele del Sud

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma dei delegati della lista, sigg.ri Pietro Quartuccio e Anna Maria Moncada, con nota del 9 dicembre 2015 (acquisita al prot. n. 10506 del 9/12/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Futura Città e Territorio

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma dei delegati, sigg.ri Parisi Luca e Parisi Alessandro, con nota del 29 novembre 2015 (acquisita al prot. n. 10726 del 16/12/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Unione Di Centro

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma del delegato, sig. Antonino Sciortino, con nota acquisita al prot. n. 6271 del 19/8/2015, dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Forza Italia

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma del delegato, sig. Nazzareno Salamone, con nota del 5 maggio 2015 (acquisita al prot. n. 3830 del 7/5/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Per Monreale

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma dei delegati della lista, sigg.ri Andrea Terranova e Marialuisa Ferrante, con nota del 5 maggio 2015 (acquisita al prot. n. 3924 dell'11/5/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Cambiamo Monreale

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma dei delegati, sigg.ri Francesco Troia e Pietro Albanese, con nota del 20 novembre 2015 (acquisita al prot. n. 10359 del 2/12/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Idee in Movimento

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma dei delegati, sigg.ri Vincenzo Tusa e Fabrizio Lo Verso, con nota del 20 novembre 2015 (acquisita al prot. n. 10360 del 2/12/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Vivi Monreale

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma dei delegati, sigg.ri Giuseppe Pupella e Flavio Pillitteri, con nota del 20 novembre 2015 (acquisita al prot. n. 10358 del 2/12/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**

Movimento Cinque Stelle

E' stata trasmessa una dichiarazione a firma del delegato, sig. Mario Montelepre, con nota del 20 novembre 2015 (acquisita al prot. n. 10210 del 27/11/2015), dalla quale risulta che **nessuna spesa è stata sostenuta.**